

ATTO N. 411

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 38 del 25/01/2016)

“MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 09/04/2015, N. 12 (TESTO UNICO IN MATERIA DI AGRICOLTURA)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 03/02/2016*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 03/02/2016



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 38 DEL 25/01/2016

OGGETTO: Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
(Testo unico in materia di agricoltura)

		PRESENZE
Marini Catiussia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiussia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE



Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fernanda Cecchini avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo de 18 dicembre 2015 prot. n. 209900-2015 con la quale si esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale, fermo restando quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1310 del 9 novembre 2015;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

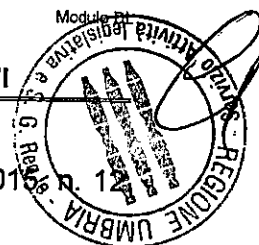
DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Fernanda Cecchini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)"

RELAZIONE

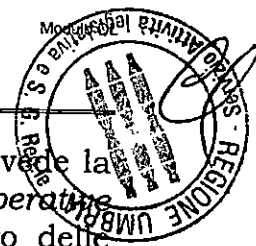
Premesso che:

1. con ricorso notificato alla Regione Umbria e ricevuto il 17/6/2015, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale dell'Umbria n. 12/2015, recante "*Testo unico in materia di agricoltura*".
2. l'impugnativa è costituita da **13 motivi**, riferiti rispettivamente ai seguenti articoli:
 - **1.** Art. 15, lett. a); **2.** Art. 15, lett. e); **3.** Art. 9, comma 1, lett. a); **4.** Art. 10 comma 1 lett. b); **5.** Art. 20 comma 1, lett. d); **6.** Art. 43; **7.** Art. 46; **8.** Art. 48; **9.** Art. 64 comma 1 lett. a); **10.** Art. 81 comma 3 lettere a), b), f) e g); **11.** Art. 83, comma 1, lettere a), b) d) ed e); **12.** Art. 83, comma 1 lett. c); **13.** Art. 95 comma 2 art. 127.
3. con Delibera n. 840 del 13/7/2015, la Giunta Regionale dell'Umbria ha deciso di adeguarsi ai rilievi del Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente ai seguenti motivi
 - **Motivo 1.** (Art. 15, lett. a); **Motivo 2.** (Art. 15, lett. e); **Motivo 3.** (Art. 9, comma 1, lett. a); **Motivo 10.** (Art. 81 comma 3 lettere a), b), f) e g); **Motivo 11.** (Art. 83, comma 1, lettere a), b) d) ed e); **Motivo 12.** (Art. 95 comma 2); **Motivo 13.** (art. 127).

Per contro, ha stabilito di resistere in giudizio per quanto riguarda i restanti motivi:

 - **Motivo n. 4** (Art. 10 comma 1 lett. b); **Motivo n. 5** (Art. 20 comma 1, lett. d); **Motivo n. 6** (Art. 43); **Motivo n. 7** (Art. 46); **Motivo n. 8** (Art. 48); **Motivo n. 9** (Art. 64 comma 1 lett. a).
4. in esito a quanto stabilito dalla medesima deliberazione regionale si è provveduto a presentare memoria difensiva alla Corte Costituzionale in ordine ai motivi per i quali si è stabilito di resistere all'impugnativa del Governo;
5. in data 20 ottobre 2015 si è svolta, presso il Dipartimento Affare Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e il contenzioso costituzionale) e alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri competenti per materia (Politiche Agricole, Ambiente, Salute, Dip. Politiche Comunitarie, Economia e finanze) e della Regione Umbria (Coordinatore dott. Becchetti e Dirigente dott. Garofalo) un riunione tecnica volta a esaminare i motivi per i quali la Regione ha stabilito di resistere all'impugnativa del Governo, al fine di verificare la possibilità di eventuali soluzioni che consentirebbero il ritiro dell'impugnativa anche attraverso la riformulazione degli articoli impugnati;
6. durante l'incontro tecnico del 20 ottobre sopra richiamato, in merito ai motivi di cui la GR ha deciso di non adeguarsi, è emerso quanto segue:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



- a) In merito al **Motivo n. 4** (Art. 10 comma 1 lett. b) il quale prevede la possibilità di attribuire contributi agli investimenti delle *"cooperative per la conduzione dei terreni"* il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole ha concordato il ritiro del motivo n. 4 dell'impugnativa, confermando la legittimità della norma regionale;
- b) In merito al **Motivo n. 5** (Art. 20 comma 1, lett. d) il quale prevede la concessione di finanziamenti per *"la diffusione dei risultati della ricerca"* - il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole ha proposto, concordemente con i rappresentanti regionali, di integrare il comma con la seguente specificazione *"nel rispetto della normativa europea vigente"*.
- c) In merito al **Motivo n. 6** (Art. 43) il quale dispone il *"divieto della coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate"* i rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e al Dipartimento Politiche Comunitarie, concordemente con i rappresentanti regionali, hanno proposto la modifica dell'intero comma nel modo che segue *"1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche i divieti di coltivazione su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate saranno introdotti in conformità alla disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2015/412"*.
- d) In merito al **Motivo n. 7** (Art. 46) il quale dispone in ordine ai contributi alla *"Ricerca"* in campo agrario, i rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e al Dipartimento Politiche Comunitarie, concordemente con i rappresentanti regionali, hanno concordato il ritiro del motivo di impugnativa, confermando la legittimità della norma regionale, con la sola proposta di sostituire il Ministero della Salute (ora non più competente in materia) con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Tale correzione viene quindi proposta anche per il successivo articolo 47 (Consenso informato) anche se non impugnato.
- e) In merito al **Motivo n. 9** (Art. 64 comma 1 lett. a) il quale prevede la concessione di contributi economici per l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati e/o letame il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, concordemente con i rappresentanti regionali, ha proposto di integrare il comma con la seguente specificazione *"nel rispetto della normativa europea vigente"*.

La Giunta regionale, con DGR del 9/11/2015 n. 1310, preso atto di quanto è emerso durante la riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha deciso di adeguarsi a quanto convenuto per i motivi oggetto di resistenza in giudizio tranne che per il **Motivo n. 8** (Art. 48). In particolare, per detto motivo n. 8 (Art. 48 del TU), che prevede che *"Nei*

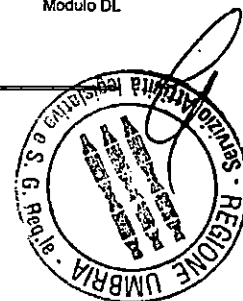
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, la Giunta regionale ha stabilito di resistere all'impugnativa del Governo sulla base delle argomentazioni proposte in sede di costituzione in giudizio avanti la Corte Costituzionale

Per tutto quanto sopra si sottopongono all'esame della Giunta regionale le modificazioni ed integrazioni alla legge regionale alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) per il conseguente avvio dell'iter legislativo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)".

Art. 1

(Modificazione all'art. 9)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), è abrogata.

Art. 2

(Modificazioni all'art. 15)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2015, è abrogata.

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2015, è abrogata.

Art. 3

(Modificazione all'art. 20)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 12/2015, dopo le parole: "della ricerca" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato".

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 43)

1. L'articolo 43 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 43

(Divieto di coltivazione di piante transgeniche)

1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche i divieti di coltivazione su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate sono introdotti in conformità alla disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2015/412.".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 5**
(Modificazione all'art. 46)

1. Al comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 12/2015, le parole: "della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

**Art. 6**
(Modificazione all'art. 47)

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 12/2015, le parole: "della Sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Art. 7
(Modificazione all'art. 64)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 12/2015, dopo le parole: "cinque anni" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato e di sostegno allo sviluppo rurale".

Art. 8
(Modificazione all'art. 83)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 12/2015, dopo le parole: "dal Titolo II" sono aggiunte le seguenti: "e della normativa europea in materia di aiuti di stato".

Art. 9
(Modificazioni all'art. 95)

1. Al comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 12/2015, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

2. Il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 12/2015 è abrogato.

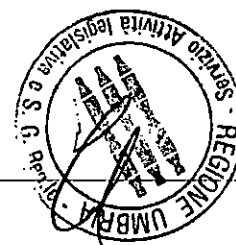
Art. 10
(Modificazione all'art. 127)

1. Il comma 2 dell'articolo 127 della l.r.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

12/2015 è sostituito dal seguente:

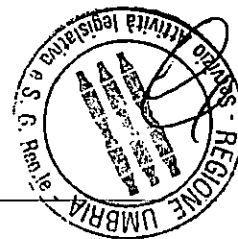
"2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale".





Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/01/16

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPEIRO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale dell'Umbria e cultura

OGGETTO: Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, il 21/01/2016

Assessore Fernanda Cecchini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

2 FEB. 2016
Perugia, lì
Per copia conforme all'originale



IL FUNZIONARIO